Casella entro fine anno per chi è già in carica

La decorrenza

Per gli amministratori nominati dopo il 31 ottobre si parte dalla loro iscrizione

Angelo Busani

Per iscrivere nel Registro imprese una società di capitali, una cooperativa o una società consortile è necessario, dal 31 ottobre scorso (lo prescrive il Dl 159/2025, all'articolo 13, comma 3), indicare la pec personale dell'amministratore unico oppure, in caso di organo amministrativo collegiale, la pec personale del presidente del consiglio di amministrazione. Ouest'ultima non sarebbe necessaria. in quanto occorrerebbe indicare la pec personale dell'amministratore delegato, se costui fosse nominato (ma è improbabile che ciò accada) già in sede di costituzione della società. Parallelamente:

a) per le persone che ricoprissero, al 31 ottobre 2025, la carica di amministratore unico, amministratore delegato o presidente del Cda di una società di capitali o di una cooperativa e che non avessero iscritto una pec personale, vi è l'obbligo di effettuarne l'scrizione entro il 31 dicembre prossimo;

b) per le persone alle quali sia attribuita, dal 31 ottobre 2025 in avanti (in società già iscritte), la carica di amministratore unico, amministratore delegato o presidente del Cda di una società di capitali, di una cooperativa o di una consortile vi è l'obbligo di indicare una pec personale in sede di iscrizione della loro carica.

In sostanza, la novità del Dl 159/2025 consiste, da un lato, nel fatto che gli obbligati a dotarsi di pec personale al fine di iscriverla nel Registro imprese non possono più utilizzare la pec della società da essi amministrata; d'altro lato, nel fatto che gli amministratori diversi da quelli obbligati possono non dotarsi di pec personale perché non vi è per essi alcun obbligo di iscrizione di una pec personale.

Questa nuova normativa reca un particolare fastidio agli amministratori stranieri perché si tratta di persone che faticano a comprendere di cosa si sta parlando, in quanto spesso operano in sistemi nei quali non è istituito un sistema di recapito elettronico certificato come quello vigente in Italia. Inoltre, al di là dell'episodico fastidio di istituire una pec personale, vi è poi il problema di gestirla e cioè di aprirla con periodica diligenza al fine di verificare l'eventuale ricezione di messaggi certificati: problema che sempre più frequentemente viene risolto affidando la gestione della mail a un professionista con l'incarico di leggere e di riferire all'intestatario della pec.

Se la carica di amministratore unico, amministratore delegato o presidente del Cda è attribuita a soggetti diversi dalle persone fisiche, è presumibile che la prescrizione della pec personale sia riferibile alle persone fisiche che ricoprono la carica di amministratore unico, amministratore delegato o presidente del Cda nella società amministratrice. E' inoltre presumibile, nel caso delle Srl con amministrazione pluripersonale non collegiale (disgiunta o congiunta), dover riferire la norma che impone la pec personale a tutti i compo-



La comunicazione della pec personale non è soggetta a bollo e a diritti di segreteria nenti dell'organo amministrativo, così come, nel sistema dualistico, è presumibile riferirla al presidente del consiglio di gestione.

In sostanza, la scampano solo coloro ai quali è attribuita l'amministrazione di società di persone o di un consorzio.

In mancanza dell'indicazione della pec personale degli amministratori obbligati a iscriverla, il Registro imprese sospende la richiesta di iscrizione dell'atto costitutivo o la richiesta di iscrizione della nomina degli amministratori chiedendo l'occorrente regolarizzazione; in caso di inottemperanza, il Registro sarà legittimato a rifiutare l'iscrizione richiesta. Inoltre l'articolo 13, comma 4, del Dl 159/2025 prefigura l'irrogazione di sanzioni amministrative (quelle di cui all'articolo 16, comma 6-bis. del Dl 185/2008).

La comunicazione della pec personale non è soggetta a bollo e a diritti di segreteria. Se la pec è comunicata nell'ambito della domanda di iscrizione dell'atto costitutivo della società o nell'atto di nomina dell'amministratore si pagano il diritto di segreteria e l'imposta di bollo previsti per tali adempimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA